



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA
di CATANZARO

* * *

**REGOLAMENTO PER LA
RIPARTIZIONE DEL FONDO
PER L'INCENTIVAZIONE
DELLE FUNZIONI TECNICHE**

Art. 113 del Decreto Legislativo N. 50 del 18 aprile 2016

* * *



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1 - Normativa di riferimento

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 - di seguito denominato «nuovo codice degli appalti».

Art. 1.2 - Campo di applicazione

1. Gli incentivi sono riconosciuti, ai soggetti di cui all'articolo 3.1 del presente regolamento, per le attività tecniche connesse alla realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture. Gli incentivi sono altresì riconosciuti per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di Responsabile Unico del Procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli appalti relativi a servizi e/o forniture affidati mediante procedura di gara di importo, al lordo del ribasso d'asta, superiore a 8.000 € qualora sia stato nominato il direttore dell'esecuzione.

3. Sono esclusi dalla applicazione del presente regolamento gli affidamenti diretti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a, del D. Lgs. 50/2016.

2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività

CAPO II INCENTIVO PER ATTIVITA' CONNESSE ALL'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI

Art. 2.1 - Costituzione e accantonamento del fondo incentivante per le funzioni tecniche

1. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche è calcolato nel limite massimo del 2% dell'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base di gara (comprensivo di oneri per la sicurezza e opere in economia) al netto dell'I.V.A. Tale importo è aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste nel quadro economico dell'opera per imprevisti o per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale, in ogni caso al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite prestazioni professionali. Inoltre, in caso di ricorso a perizie di variante in corso d'opera o di affidamento di lavori supplementari, nelle ipotesi previste dal codice dei contratti pubblici, come da attestazione del R.U.P., che comportino un incremento contrattuale, nei limiti consentiti dalla legge, il fondo, di cui al presente regolamento, sarà riferito al nuovo importo lordo di perizia;

2. L'importo del fondo, determinato ai sensi del comma precedente, deve ritenersi comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro.

3. L'importo del fondo non è soggetto a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara.



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

4. Ai fini del calcolo del fondo l'importo delle varianti disposte in corso d'opera dovrà essere considerato al lordo del ribasso offerto.

5. Le somme occorrenti alla corresponsione del fondo devono essere previste alla voce "spese tecniche" delle somme a disposizione indicate all'interno del quadro economico dell'opera.

Art. 2.2 - Ripartizione del fondo

1. Il fondo è così suddiviso:

- L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, tra il Responsabile Unico del Procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché tra i loro collaboratori;
- Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con l'Università e gli istituti scolastici superiori;
- Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del richiesto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma precedente.

2. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Direttore Generale con l'ausilio del Responsabile preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.

3. Il presente articolo non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

CAPO III

QUOTA DEL FONDO RELATIVA ALLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 3.1 - Conferimento degli incarichi

1. Per ciascuna opera, lavoro servizio o fornitura, il dirigente apicale (Direttore Generale e/o Rettore Pro-Tempore) nomina il R.U.P. tra i dipendenti di ruolo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 del codice dei contratti pubblici e dalle linee guida dell'ANAC di cui al comma 5 del medesimo codice. Il Dirigente apicale, assicurando il principio di rotazione ed un'equa ripartizione



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

degli incarichi, su proposta del R.U.P. individua con apposito Decreto direttoriale, i componenti dell'ufficio di supporto al R.U.P., di direzione dei lavori, il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo, nonché le altre figure incaricate dalle funzioni tecniche attingendo al personale tecnico-amministrativo, tenendo conto:

- Della necessità di integrazione tra diverse competenze professionali anche in relazione alla tipologia dell'opera o lavoro da realizzare;
- Delle esperienze professionali eventualmente acquisite;
- Dell'espletamento di attività analoghe con risultati positivi;
- Dell'autonomia e del senso di responsabilità dimostrate nel portare a termine i compiti affidati;
- Della capacità di collaborare con i colleghi al fine di uniformare atti e procedure;
- Del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali;

2. Con le stesse modalità del conferimento gli incarichi possono essere modificati o revocati. Il provvedimento di revoca stabilisce l'attribuzione dell'incentivo per le attività che il soggetto abbia svolto nel frattempo.

3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti e la quota parte del fondo attribuitogli.

4. Partecipano alla ripartizione della quota del fondo le seguenti figure:

- a) il Responsabile del Procedimento;
- b) il tecnico o i tecnici i quali, in quanto titolari formali dell'incarico e in possesso dei necessari requisiti, assumono la responsabilità professionale dell'attività svolta firmando i relativi elaborati;
- c) i Coordinatori per la Sicurezza in fase di esecuzione in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 81/08;
- d) gli incaricati dell'Ufficio della Direzione Lavori ovvero dell'Ufficio di Direzione dell'esecuzione;
- e) il personale incaricato delle operazioni di Collaudo Tecnico-Amministrativo o dell'emissione del certificato di Regolare Esecuzione ovvero di verifica di conformità
- f) il personale incaricato delle operazioni di Collaudo Statico;
- g) il personale che fornisce supporto tecnico al Responsabile del Procedimento o agli incaricati della Direzione dei Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione;
- h) il personale che fornisce supporto al Responsabile del Procedimento e cura la gestione amministrativa e contabile delle procedure per la realizzazione di lavori pubblici;
- i) il personale che fornisce supporto tecnico, legale e amministrativo al Responsabile del Procedimento per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;

5. Al fine di affrontare in maniera trasversale e complessiva le problematiche specifiche connesse con la realizzazione di lavori pubblici, servizi e forniture, i gruppi di lavoro per ogni intervento potranno essere costituiti da figure professionali specialistiche dell'Amministrazione appartenenti a diverse Aree e/o Uffici;

6. Non sono soggette a incentivazione le spese previste per indagini geologiche, geotecniche e sismiche.



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

7. Al personale interno con contratto a tempo determinato non potranno essere affidati incarichi di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo. Al personale assunto a tempo determinato potranno essere comunque affidati incarichi di supporto al RUP, di assistenza alla Direzione Lavori nonché di supporto al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

8. Nel caso in cui l'incentivo debba essere riconosciuto a personale a tempo parziale (part-time) la quota spettante al singolo dipendente viene ridotta in rapporto alla percentuale di riduzione della relativa prestazione lavorativa.

9. L'incentivo verrà ripartito, alle medesime condizioni previste dal presente regolamento, anche tra il personale che, al momento del pagamento dell'incentivo, abbia cessato il rapporto di lavoro presso l'Amministrazione per le quote di relativa competenza.

Art. 3.2 - Ripartizione della quota del fondo

1. Le percentuali della quota del fondo da attribuire a ciascun soggetto incaricato sono individuate all'interno dell'allegato 1 del presente regolamento.

2. Ciascun incarico potrà essere assegnato a uno o più dipendenti in ragione della complessità del lavoro da realizzare, delle attività da espletare e dei carichi di lavoro in atto. Nel caso in cui il medesimo incarico sia affidato a più soggetti le quote derivanti dall'applicazione delle percentuali relative alle singole prestazioni di cui all'allegato 1 dovranno essere suddivise in parti uguali, o in funzione della quota di partecipazione/responsabilità, tra gli stessi soggetti incaricati.

3. Qualora alcune parti o consulenze su specifiche problematiche vengano affidate all'esterno, le relative quote, determinate ai sensi dell'allegato 1 del presente regolamento, non verranno corrisposte e andranno ad incrementare il fondo di cui al precedente art. 2.2, comma 1, secondo periodo.

4. Al singolo dipendente non potranno essere corrisposte complessivamente nel corso di un anno somme, anche da diverse Amministrazioni, per un importo superiore al 50% dell'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 3.3 - Liquidazione della quota del fondo

1. La liquidazione della quota del fondo è disposta dal Direttore Generale. Al decreto di liquidazione sarà allegata una relazione sottoscritta dal Responsabile dell'Area all'interno della quale verrà:

- riportata, per ciascun intervento, la percentuale per l'effettiva determinazione del fondo;
- determinato l'importo da corrispondere a ciascun soggetto incaricato;
- accertata positivamente ogni attività svolta e soggetta ad incentivazione;
- accertato, per ciascun incaricato, il rispetto del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo;
- determinato l'incremento e l'ammontare progressivo del fondo di garanzia.
- determinato l'incremento e l'ammontare progressivo della quota del fondo da destinarsi all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

Art. 3.4 - Modalità e termini di liquidazione della quota del fondo

1. La liquidazione è disposta con le seguenti modalità.

a. *Appalti di lavori, servizi e forniture di importo, a lordo del ribasso, inferiore a un milione di euro.*

La liquidazione della quota spettante a ciascun soggetto incaricato è disposta alla conclusione dell'intervento.

b. *Appalti di lavori, servizi e forniture di importo, a lordo del ribasso, superiore a un milione di euro.*

La liquidazione è disposta in corrispondenza dei seguenti momenti durante la vita dell'appalto:

INCARICO	LIQUIDAZIONE
Responsabile del Procedimento	- 50% della quota spettante alla sottoscrizione del contratto di appalto; - 50% della quota spettante all'emissione di ciascun SAL (in misura a esso proporzionale) fino ad avvenuto collaudo.
Direzione Lavori	- 100% della quota spettante all'emissione di ciascun SAL (in misura a esso proporzionale) fino ad avvenuto collaudo.
Collaudo	- 90% della quota spettante all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. 10% all'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
Supporto amministrativo e contabile	- 50% della quota spettante alla sottoscrizione del contratto di appalto; - 50% della quota spettante all'emissione di ciascun SAL (in misura a esso proporzionale) fino ad avvenuto collaudo.
Supporto tecnico	- 50% della quota spettante alla sottoscrizione del contratto di appalto; - 50% della quota spettante all'emissione di ciascun SAL (in misura a esso proporzionale) fino ad avvenuto collaudo.
Supporto legale e amministrativo per la predisposizione e il controllo delle procedure di gara.	- 100% della quota spettante alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Art. 3.5 - Termini per le prestazioni



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

1. Gli incarichi e le procedure di affidamento dovranno essere svolti entro i termini indicati dal Responsabile del Procedimento all'interno del provvedimento di conferimento d'incarico di cui all'art. 3.1 del presente regolamento.
2. I termini relativi all'incarico di direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori.
3. I termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dal D.Lgs. 50/2016 ovvero dalle specifiche discipline dei contratti di appalto.

Art. 3.6 - Riduzione del fondo

1. In sede di adozione del provvedimento di liquidazione della quota del fondo il Responsabile dell'Area, all'interno della propria relazione, verificherà il rispetto dei termini entro i quali sono stati conclusi gli incarichi indicando gli eventuali provvedimenti di riduzione o di revoca delle quote del fondo nel caso di grave ritardo o inadempienze attribuibili esclusivamente all'incaricato.
2. Le disposizioni contenute all'interno del presente articolo non si applicano nel caso in cui le problematiche che hanno influito sull'andamento dei lavori siano attribuibili a prestazioni svolte da professionisti esterni.

Art. 3.7 - Incompatibilità

1. I dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'Amministrazione, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.
2. È fatto divieto ai dipendenti, anche a tempo parziale, titolari di incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo di avere qualsiasi forma di rapporto con operatori economici titolari di appalti, concessioni, subappalti o affidamenti in economia o con professionisti esterni titolari di incarichi professionali affidati dall'Amministrazione.
3. Ai sensi del D.P.R. 382/80 e della Delibera dell'Autorità Lavori Pubblici 25 giugno 2002 n. 179, il presente Regolamento si applica al personale tecnico amministrativo in servizio presso l'Amministrazione rimanendo precluso lo svolgimento di incarichi professionali interni a docenti universitari.

Art. 3.8 - Garanzie assicurative per le attività connesse alla realizzazione di lavori pubblici

1. L'Amministrazione provvederà a stipulare, per il personale incaricato, la garanzia assicurativa prevista per legge. Tale assicurazione dovrà essere disposta a far data dall'approvazione dei suddetti livelli di incarichi e dovrà durare per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza dovrà coprire la responsabilità civile e professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche svolte.
2. L'Amministrazione provvederà inoltre a stipulare idonee polizze assicurative per la copertura della responsabilità civile e professionale relativamente agli incarichi di Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori, assistenti della Direzione dei Lavori, Collaudatore, Responsabile dei Lavori in materia di sicurezza, Coordinatore della Sicurezza nonché di altra mansione tecnica legata all'esecuzione di contratti pubblici.



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

3. È inoltre a carico dell'Amministrazione la stipula di una polizza che copra, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la Stazione Appaltante deve sopportare per le varianti rese necessarie in corso di esecuzione.
4. Qualora l'Amministrazione disponga di procedere alla validazione del progetto, mediante personale interno, la stessa provvederà, a stipulare, a proprio carico, una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all'opera, dovuta a errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica.
5. Le spese di cui al presente articolo relative all'assicurazione dei dipendenti incaricati di attività connesse alla realizzazione di lavori pubblici dovranno essere ricomprese tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento.
6. Le polizze assicurative di cui al presente articolo non potranno prevedere alcuna garanzia a copertura delle responsabilità connesse all'eventuale colpa grave del dipendente.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 4.1 - Contrattazione decentrata

1. Il presente regolamento è stato sottoposto ed approvato alla contrattazione decentrata nella seduta del/...../.....

Art. 4.2 - Precedenti disposizioni regolamentari

1. Il presente regolamento sostituisce integralmente il regolamento approvato con D.R. n. 198 del 09/03/2007.



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

ALLEGATO 1 PERCENTUALI DI RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEL FONDO RIFERITA ALLE FUNZIONI TECNICHE DEGLI APPALTI PUBBLICI (LAVORI FORNITURE E SERVIZI)

Tabella 1 - Ripartizione del fondo incentivante riferito all'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016

1. PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA		
1.1 Responsabile del Procedimento	2,00%	4,00%
1.2 Supporto al Responsabile del Procedimento	2,00%	
2. VALIDAZIONE - PREDISPOSIZIONE E VERIFICA BANDO – STIPULA CONTRATTO		
2.1 Responsabile del Procedimento	12,00%	29,00%
2.2 Supporto al Responsabile del Procedimento	8,00%	
2.3 Personale Tecnico e Amministrativo di supporto	5,00%	
2.4 Supporto legale e stipula contratti	4,00%	
3. ESECUZIONE		
3.1 Responsabile del procedimento	12,00%	61,00%
3.2 Supporto Tecnico/Amministrativo e Legale al Responsabile del procedimento	6,00%	
3.3 Direzione dei lavori/Direttore dell'esecuzione	15,00%	
3.4 Personale TA di supporto	5,00%	
3.5 Direttore operativo	5,00%	
3.6 Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	10,00%	
3.7 Contabilizzatore/Ispettore di cantiere	8,00%	
4. REGOLARE ESECUZIONE/COLLAUDO		
4.1 Direttore dei lavori/Collaudatore	5,00%	6,00%
4.2 Ispettore di cantiere	1,00%	
		100,00%

- nel caso in cui il Responsabile del Procedimento disponga, di accorpare più fasi, si provvederà a sommare le relative singole aliquote specificate nella tabella sopra riportata;
- nel caso in cui il Responsabile del Procedimento disponga, di non procedere alla redazione di singole fasi, le relative aliquote non verranno corrisposte e costituiranno economia di spesa.